

R.G. n. 1/2020+R.G. n. 1/2021



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
Sezione III

Il Giudice, Dr.ssa Marta Sodano,

letti i ricorsi proposti l'omologa dell'accordo di composizione della crisi proposti da **Carluccio Stanislao** (c.f. CRLSNS61H19B8601) nato il 19.06.1961 e residente in Sessa Aurunca (CE) fraz. Baia Domizia e **Clementina Carluccio** (C.F. CRLCMN64B48B860Y) nata il 8.02.1964 a Casagiove (CE) residente in Caserta, fraz. Tuoro, alla Via Di Vigna Brigida n. 18/b, entrambi elettivamente domiciliati in Caserta (CE) alla Via Michelangelo Buonarroti, presso lo studio dell'Avv. Tommasi Parisi che li rappresenta e difende giusta procura in calce ai ricorsi depositati;

esaminati gli atti dell'accordo di composizione della crisi proposto dai germani ai sensi dell'art. 7 bis della legge n. 3/2012;

lette le compare di costituzione depositate da POP NPLs 2018 s.r.l. e da POP NPLs 2020 s.r.l.;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.12.2021;

**OSSERVA**

I ricorrenti hanno fatto ricorso allo strumento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento chiedendo disporsi la riunione delle procedure separatamente iscritte in forza dell'origine comune del sovraindebitamento. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 7 bis comma 1 della legge n. 3/2012.

Sussistono altresì i presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi, in quanto Clementina Carluccio svolge la professione di maestra supplente a tempo determinato all'interno di una scuola primaria e Stanislao Carluccio svolge la funzione di ingegnere, ma i debiti contratti sono estranei all'attività professionale espletata.

Ricorre poi, in relazione ad entrambi i ricorrenti il presupposto oggettivo rappresentato dalla comune situazione di sovraindebitamento consistente ai sensi dell'art. 6 della legge n. 3/2012 nel perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" per quanto condivisibilmente indicato dal gestore della Crisi nella sua relazione, non oggetto di contestazione da parte di alcuno.

L'accordo prevede in sostanza il soddisfacimento dei creditori per lo più attraverso la dismissione del patrimonio immobiliare destinando le somme nel seguente modo come indicato dall'OCC nella precisazione della proposta allegata alle note depositate il 13.12.2021 e in particolare:

€ 574.184,00 per la vendita dei beni immobili di cui uno oggetto di procedura esecutiva R.G. n. 204/2018;

€ 25.000,00 per canoni di locazione in parte pignorati;

€ 91.705,08 attraverso pagamenti rateizzati tra le 48 e le 60 rate mensili.

Il piano dunque ha previsto il pagamento al 100% dei creditori prededucibili;

il pagamento al 100% del mutuo ipotecario facente capo alla POP NPLS s.r.l. 2018 entro 25 mesi dall'omologa con il consenso del creditore che ha espresso voto favorevole superando così l'ostacolo di cui all'art. 8 della legge n. 3/2012;

il pagamento al 100% dell'Avv. Leonardo Cocco;

il pagamento al 30% del mutuo chirografario contratto di cui è titolare la POP NPLS s.r.l. 2020 in rate mensili da € 66,20 in 48 mesi;

il pagamento dei creditori istituzionali (INPS, Agenzia delle Entrate) e degli enti pubblici secondo le percentuali indicate in piano e secondo i tempi ivi stabiliti;

il pagamento della Banca Regionale Sviluppo, creditore chirografario per scoperto di conto corrente in 24 rate mensili.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, come attestato dal Gestore della Crisi e non essendo stato allegato né provato nulla in contrario.

6.2 La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'O.C.C. a tutti i creditori. 6.3 Il piano è fattibile, come attestato dal Gestore della Crisi.

Occorre esaminare l'opposizione proposta dalla cessionaria POP NPLS 2020 s.r.l.

L'opposizione formulata è generica, limitandosi a contestare l'importo offerto e la durata del piano. In primo luogo, si da presente che la procedura in esame costituisce un accordo di composizione della crisi e non un piano del consumatore e che alcun elemento la POP NPLS 2020 s.r.l. ha offerto al fine di valutare la minore convenienza dell'accordo proposto rispetto alla alternativa liquidatoria. Pertanto, i motivi formulati non meritano accoglimento.

Ciò posto, occorre verificare se le proposte formulate dai germani Carluccio abbiano raggiunto le maggioranze prescritte dall'art. 11 della legge n. 3/2012. Al riguardo occorre ricordare che l'art. 7 bis della legge n. 3/2012 dispone che le masse attive e passive restano distinte, mentre l'art. 11 della medesima legge prevede che "ai fini dell'omologazione di cui all'art. 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti". Nessuna diversa previsione espressa è dettata per le procedure familiari. Alla luce di tali disposizioni ritiene il Tribunale che per verificare il raggiungimento della maggioranza dettata dalla norma da ultimo citata non si possa che fare riferimento al singolo debitore. La procedura familiare consente infatti di sottoporre al giudice unitariamente il sovraindebitamento dei soggetti che abbiano le condizioni previste dall'art 7 bis l. 3/2012 ma non consente affatto di considerare unitariamente le masse attive e passive e dunque di effettuare una votazione unitaria senza distinzione per masse.

Ciò posto, occorre verificare se il raggiungimento delle maggioranze si sia verificato per entrambi i creditori.

Al riguardo va evidenziato che i creditori rimasti silenti a seguito della ricezione della proposta da parte dell'OCC devono considerarsi aderenti. In tal senso

depone l'art. 11 comma 1 della legge n. 3/2012 a norma del quale se il creditore non fa pervenire il proprio voto nei dieci giorni prima dell'udienza di cui all'art. 10, si ritiene che lo stesso abbia prestato il consenso alla proposta comunicata. Orbene, con il voto favorevole espresso dalla POP NPLS s.r.l. e con il consenso alla moratoria oltre l'anno per il pagamento del credito, risulta che con riferimento ad entrambi i creditori sia stata raggiunta la percentuale del 60%. L'O.C.C. ha trasmesso a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 della Legge 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso, avvisando i creditori medesimi che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione di cui sopra avrebbero potuto sollevare contestazioni. Nessuna contestazione è stata mossa alla proposta, ovvero all'effettivo ammontare dei crediti. Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

Per rendere garantiti i creditori deve essere previsto che il prezzo di vendita degli immobili venga versato su un conto corrente intestato alla procedura che sarà aperto dal Gestore della Crisi e che i ricorrenti versino mensilmente la somma che si sono impegnati a versare su detto conto corrente oltre ad € 100,00 per le spese del conto. Il Gestore della Crisi provvederà poi a versare la somma dovuta sulla base dell'accordo ai creditori, ricevuto il prezzo della vendita e a effettuare i pagamenti mediante bonifici bancari ai creditori.

**P.Q.M.**

**OMOLOGA** l'accordo di composizione della crisi così come predisposto da Stanislao e Clementina Carluccio;

**DISPONE**

che siano sospese, fino alla completa esecuzione dell'accordo di composizione della crisi, le azioni individuali dei creditori che ad oggi risultano essere intraprese;

**DISPONE**

- che l'organismo di composizione della crisi della Crisi apra un conto corrente intestato alla procedura nel quale dovrà essere versato il prezzo di vendita degli immobili e le somme che i ricorrenti si sono impegnati a versare (e dal quale poi il Gestore della Crisi effettuerà i pagamenti ai creditori secondo l'accordo) oltre sempre da parte dei ricorrenti ad € 100,00 per le spese di gestione del conto;
- che il presente accordo sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito internet del Tribunale nella apposita sezione fino alla completa esecuzione dello stesso nonché presso le Agenzie del Territorio competenti;
- che il gestore della Crisi relazioni il Tribunale circa il corretto adempimento del presente accordo al giudice con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla data odierna;

OCC Vairano Patenora

Ministero della Giustizia - Reg. n° 17/2016  
occvairanopatenora@pec.it

02/02/2022  
16:00:00

- che il gestore provveda alla cancellazione dell'accordo dal sito del Tribunale all'esito della esecuzione dello stesso.

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, 16.02.2022

Il Giudice  
Marta Sodano

*Vo se autorizza de  
pubblicazione sul sito.  
SRECU 4 28. 3. 2022*

*G. Casella*  
Il Presidente del Tribunale  
Dott.ssa Gabriella Maria Casella